



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 21787/2023 R.G.

Il giudice,

nel procedimento sommario di cognizione introdotto da

██████████, rapp. e dif. dall'avv. LEO LOREDANA,

ricorrente

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
contumace,

resistente

avente ad oggetto: ricongiungimento familiare;

letti gli atti;

visti gli artt. 30 D.LGS. n° 286/1998 e 20 D.LGS. n° 150/2011;

osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 18/04/2023, ██████████, titolare dello *status* di rifugiata, avendo ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento con i propri genitori infrasessantacinquenni (Sig. ██████████, nato in Pakistan ██████████, il quale versa in una delicata situazione di salute in quanto affetto da diabete – doc. 8 – e ██████████, nata in Pakistan il ██████████) ha impugnato i provvedimenti (prof. n. 2417 e 2418, del 15/09/2022, notificati il 27/09/2022) con i quali l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha negato loro il visto di ingresso con la seguente motivazione per entrambi: *“la documentazione prodotta riguardante il nucleo familiare dimostra che Lei ha altri figli che vivono in Pakistan. Pertanto non rientra nei casi contemplati dall'art. 1 – lett. d) del Decreto Leg.vo 160 del 3 ottobre 2008”*.

La ricorrente, nel proprio scritto difensivo, ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti di diniego in quanto il fratello, di ventiquattro anni, Sig. ██████████, (l'unico rimasto in Pakistan),



non è in grado di prendersi cura moralmente e materialmente dei genitori perché ancora studente universitario non autosufficiente.

L'amministrazione regolarmente convenuta in giudizio non si è costituita.

Per quanto qui interessa, l'art. 29 D.LGS. n° 286/1998 prevede che il ricongiungimento possa essere richiesto con i genitori sotto i sessantacinque anni di età: *a)* a carico dell'invitante, e *b)* che non abbiano altri figli nel paese di origine o provenienza.

Nel caso di specie, l'oggetto del presente giudizio deve essere circoscritto, alla luce della motivazione del diniego emesso, all'accertamento del solo requisito della assenza di altri figli nel territorio di origine.

Quanto al requisito della vivenza a carico, infatti, l'Ambasciata non ha formulato contestazioni e deve ritenersi provato. In ogni caso, la ricorrente ha esibito, nel presente giudizio, le rimesse in denaro effettuate in favore dei propri genitori nel corso del 2022 ed ha depositato quelle più recenti e cospicue di aprile e novembre 2023 (v. doc. 11 e doc. rimesse di denaro, 17/04/2023 euro 630,00 e 20/11/2023 euro 790,00). Si tratta di risorse che, tenuto conto della sua situazione di *status* di rifugiata e del diverso e più basso tenore di vita goduto in Pakistan, provano il rapporto di dipendenza materiale dei genitori a carico della ricorrente.

Dunque, con riferimento all'assenza di altri figli in Pakistan, dall'istruttoria condotta nel presente procedimento, è emerso quanto segue.

Il nucleo familiare della ricorrente si compone, oltre alla stessa ed ai propri genitori, di due sorelle – studentesse all'estero – ed un fratello – studente in Pakistan (v. doc. 5 – certificato dello stato di famiglia).

La ricorrente ha subito gravissime ripercussioni a causa delle sue legittime scelte di vita in Pakistan (praticava la kickboxing) e a causa delle persecuzioni a suo danno intentate è stata costretta a fuggire dal Paese. Si è già detto che in Italia è titolare dello *status* di rifugiata (v. doc. 3 e doc. 4 – verbale di audizione).

A seguito della sua fuga anche le sue due sorelle hanno lasciato il Paese per le ripercussioni scatenatesi nei confronti dell'intera famiglia e, ad oggi, la sorella ■■■■ vive in Arabia Saudita (v. doc. 6) e la sorella ■■■■ vive e studia nel Regno Unito (v. doc. 7). Esse, quindi, non sono di ostacolo al ricongiungimento, poiché la legge considera ostativa la presenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, escludendo quindi, implicitamente, quelli che vivono altrove.

I genitori e il fratello minore vivono ancora in Pakistan.



L'unico figlio rimasto in Pakistan è il più piccolo, e studia all'Università, presso la City University of Science & Information Technology (CUSIT) di Peshawar (v. doc. 10).

Il Sig. ██████, data ancora la sua giovane età (oggi ventiquattro anni), il suo necessario impegno nel completamento degli studi e la sua non autosufficienza economica, non è in grado di prendersi cura dei bisogni specifici dei propri genitori. Il Sig. ██████ non è pertanto individuabile come familiare adeguato a garantire il sostegno economico di cui necessitano i coniugi ██████ e prestare loro assistenza, anche sanitaria. La sua presenza nel Paese di origine della ricorrente non è quindi ostativa al ricongiungimento. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presenza di un figlio nel Paese di origine non impedisce ricongiungimento familiare qualora questi non sia in grado di provvedere al sostentamento dei genitori al di sotto dei 65 anni (Cass. n° 20127/21).

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

In ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non deve farsi luogo a liquidazione delle spese di lite (Cass. n° 18583/12 e n° 30876/18).

P.Q.M.

il Tribunale così dispone.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la ricorrente in favore del ██████, nato in Pakistan il ██████ e in favore della Sig.ra ██████, nata in Pakistan il ██████;
- nulla sulle spese.

Si comunichi.

Roma, 20/01/2024.

Il giudice

Francesco Crisafulli